



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@pec.comunediantali.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 9

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018).

L'anno duemilaventitrè, il giorno 28, del mese di febbraio, alle ore 13:20 si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti in modalità telematica – videochiamata mediante applicazione WhatsApp

N° d'ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1)	PETA PIETRO ANTONIO	Sindaco		X
2)	COSTANTINI SAVERIO	Vice Sindaco	X	
3)	CENTOLA GAETANO	Assessore	X	
TOTALE			2	1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Angela Giuliana in modalità telematica.

Assume la presidenza Saverio Costantini, in qualità di Vice Sindaco, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 30-06-2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 30-06-2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Preso, dunque, atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022), previa verifica da parte dell'organo di revisione;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento per l'esercizio 2023 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, poichè il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l' indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;

Acquisito agli atti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (verbale n. 2 del 27/02/2023);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge in video-conferenza;

D E L I B E R A

- 1) **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di dare atto che**, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento per l'esercizio 2023 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, poichè il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l' indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;

Infine il la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano in video-conferenza;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

P.IVA 00297600793

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

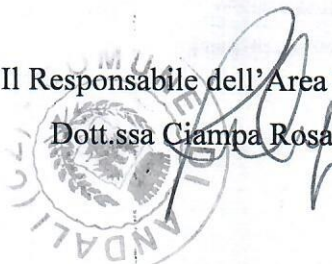
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018).

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Ciampa Rosalba

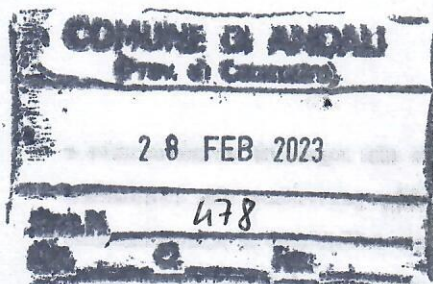


VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Ciampa Rosalba





COMUNE DI ANDALI
PROVINCIA DI CATANZARO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 02
Data 27/02/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2022. (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Febbraio, il Revisore Unico Dott.ssa Bernardina Ranieri, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/12/2021 per il triennio 2022/2024, ricevuta in data 27/02/23 dal responsabile del servizio finanziario la proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023. (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)", ad esito delle verifiche e dei controlli sulla documentazione fornita dall'Ente, si provvede a licenziare il seguente parere;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Visto l'art. 1 commi 858-872 della legge 145/2018 a norma dei quali, a partire dal 2021, è stato istituito il "Fondo garanzia debiti commerciali" a con obbligo di verificare, annualmente, se l'Ente rispetta i seguenti due indicatori:

1. il debito commerciale residuo si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. (in ogni caso la condizione risulta rispettata anche se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
2. l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (termine fissato dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).

Preso atto che in ordine quanto precedentemente esposto, la prima attività da svolgere da parte dell'Ente è collegarsi al nuovo sito web Area RGS dal quale consultare gli indicatori riferiti all'esercizio 2022, in particolar modo occorre verificare che lo stock del debito commerciale scaduto alla data del 31 dicembre 2022 corrisponda con le risultanze della contabilità in merito alle fatture scadute e non pagate alla stessa data;

Preso atto, altresì, che tale adempimento è stato effettivamente conseguito dall'Ente come da allegati trasmessi e in possesso a questo organo di revisione;

Rilevato che l'Organo di revisione svolge la prima importante verifica in merito alla regolarità amministrativa e contabile del dato del debito commerciale residuo e, nel caso in cui l'ente debba provvedere alla costituzione dell'accantonamento, si ritiene che debba procedere con delibera di giunta a dare atto dell'obbligo di accantonamento ma che la norma non consenta un nuovo tipo di variazione ex lege, pertanto, la variazione di bilancio deve essere ricondotta alle casistiche previste dal Tuel;

Riscontrato, infine, che lo stock di debito al 31.12.2022 si è ridotto di più del 10% rispetto all'esercizio passato (importi al 31.12.2021), e che l'indicatore del ritardo dei pagamenti risulta essere negativo e quindi inferiore rispetto ai parametri soglia previsti dalla richiamata normativa in tema di accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali con la conseguenza che l'Ente non è tenuto ad accantonare il suddetto fondo nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

Atteso che in merito alla determinazione de FGDC si è espressa la sezione regionale di controllo della Campania con deliberazione n4/2022 ai sensi della quale l'importo di accantonamento deve essere determinato con esclusione degli stanziamenti di spesa con vincolo di destinazione debba essere *"intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno"*;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

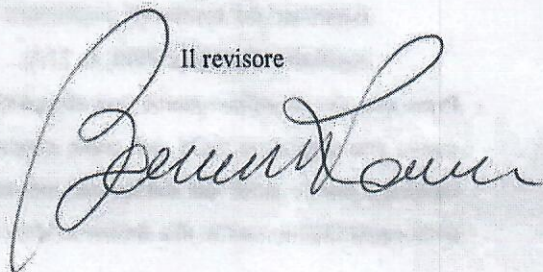
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2023 con invito al costante monitoraggio delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio e al continui aggiornamento in piattaforma crediti commerciali come da obbligo normativo.

Il revisore



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Saverio COSTANTINI

Il Segretario Comunale
F.to Simona Angela GIULIANA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE _____

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 16-03-2023 all'Albo pretorio informatico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data _____

Il Responsabile
F.to Fausto SCHERI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

☐ perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale